



*Comune di Desenzano del Garda
Provincia di Brescia*

**Regolamento comunale sull'utilizzo agronomico di
ammendanti e correttivi ottenuti da processi che
prevedono l'uso di rifiuti e/o di fanghi di depurazione
(ai sensi del D. Lgs. 75/2010 e s.m.i.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 20/12/2019

INDICE

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L'UTILIZZO	4
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI TRASPORTO E CONFERIMENTO	5
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE	5
ARTICOLO 6 – DIVIETO DI UTILIZZO	5
ARTICOLO 7 – ACCUMULO TEMPORANEO SU SUOLO AGRICOLO	6
ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONE	6
ARTICOLO 9 – ORDINANZE E PRESCRIZIONI	7
ARTICOLO 10 – VIGILANZA E CONTROLLI	7
ARTICOLO 11 – SANZIONI	7

Articolo 1 – Principi generali, campo di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento definisce, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di utilizzo agronomico di ammendanti e correttivi ottenuti da processi che prevedono utilizzo di rifiuti e/o di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 75/2010 e s.m.i.

2. Per quanto riguarda l'utilizzo dei seguenti materiali o sostanze (anche in miscela tra loro):

- Effluenti di allevamento e digestati di cui al cap. 6.2.2 comma 1 della DGR 5418/2016;
- Acque reflue;
- Fanghi di depurazione;
- Digestato ottenuto da processi che hanno in ingresso materiali e sostanze diversi da quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 della DGR 5418/2016;

si rimanda alle vigenti normative, nazionali e regionali, che ne regolamentano in maniera chiara ed approfondita le fasi di produzione, stoccaggio ed utilizzo in agricoltura.

In particolare:

A) Per i fanghi di depurazione ed il digestato ottenuto da processi che hanno in ingresso materiali e sostanze diversi da quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 della DGR 5418/2016 e della DGR 5171/2016:

- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e s.m.i.; “Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura”
- D.g.r. Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014 e relativi allegati “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12.
- D.g.r. Lombardia n. X/5269 del 06.06.2016 “Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali”.

B) Per gli effluenti di allevamento, le acque reflue ed i digestati di cui al cap. 6.2.2 comma 1 della DGR 5418/2016:

- D.g.r. Lombardia n. X/5418 del 18/07/2016 e relativo allegato A “Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE”

3. Ferma restando la Disciplina Nazionale e Regionale in materia di utilizzo dei fertilizzanti, con il presente Regolamento, si intende disciplinare in ambito comunale l'utilizzazione di prodotti di cui al precedente art. 1.1 ai fini di salvaguardare il suolo e il sottosuolo del territorio comunale e tutelare la salute pubblica, anche prevenendo eventuali rischi igienico-sanitari e problematiche legate alle molestie olfattive derivanti dagli spandimenti di tali prodotti.

4. L'utilizzazione agronomica dei prodotti di cui all'art 1.1 non può causare impaludamento dei suoli, ruscellamento nei fossi e nei canali, e il loro utilizzo non deve essere causa di noie e molestie ai residenti limitrofi alle zone agricole per odori e/o proliferazione d'insetti.

Articolo 2 – Definizioni

1. Concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante (art. 2, comma a, D. Lgs. 75/2010 e s.m.i.).

2. Ammendante: materiale da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o

unitamente tra loro (art. 2, comma z, D. Lgs. 75/2010 e s.m.i.); rientrano nella presente definizione anche l'ammendante compostato misto (ACM) e l'ammendante compostato verde (ACV).

3. Correttivo: materiale da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio (art. 2, comma aa, D. Lgs. 75/2010 e s.m.i.); sono considerati correttivi anche i gessi di defecazione.

4. Gesso di defecazione da fanghi: prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio (Allegato 3 del Decreto MIPAF del 28.06.2016 a modifica ed aggiornamento del D Lgs. 75/2010).

5. Partita di fertilizzante: quantitativo di fertilizzante determinato, indicato nel contratto di conferimento, che deve mantenere le medesime caratteristiche chimico-fisiche e biologiche per un dato periodo di conferimento e per tutti i carichi conferiti in detto periodo.

Articolo 3 – Requisiti per l'utilizzo

1. L'utilizzo dei prodotti descritti nell'articolo 1.1 deve apportare beneficio all'agricoltura prevenendo ed evitando effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo.

2. L'impiego deve essere subordinato alla presentazione al Comune di uno Piano di concimazione, a firma di agronomo, perito agrario o agrotecnico, iscritti all'albo professionale, che valuti la reale necessità di utilizzo di tali prodotti e indichi i miglioramenti apportati con il loro impiego alle caratteristiche del suolo e del sottosuolo.

Il Piano di concimazione deve prevedere le analisi del suolo relativamente ai seguenti parametri:

- Tessitura del terreno (percentuale di sabbia, percentuale di limo, percentuale di argilla).
- pH (grado di acidità o basicità).
- Concentrazione (o contenuto) di sostanza organica.
- Concentrazione (o contenuto) di azoto totale.
- Concentrazione (o contenuto) di P₂O₅ assimilabile (fosforo assimilabile).
- Concentrazione (o contenuto) di K₂O (ossido di potassio).
- Concentrazione (o contenuto) di calcare totale.
- Rapporto C/N (rapporto tra quantità di carbonio e azoto).
- CSC (capacità di scambio cationico).
- Metalli pesanti (con riferimento ai parametri ed ai limiti previsti dalla DGR 2031/2014, art. 6.1).

3. Le analisi del suolo devono essere eseguite:

- almeno una volta all'anno;
- su ogni appezzamento in cui è prevista una coltura diversa e comunque almeno ogni 5 ettari.

4. Il piano di concimazione deve contenere i seguenti ulteriori dati tecnico- agronomici:

- colture praticate;
- identificazione catastale dei terreni destinati allo spandimento (foglio e mappale), superficie utile, titolo di possesso (proprietà, affitto, concessione d'uso, etc.);
- individuazione planimetrica su CTR 1:10.000 e/o su carta catastale 1:2000 dei terreni interessati dallo spandimento;
- registro di distribuzioni dei fertilizzanti (organici e minerali) riportante quantitativi, tempi di distribuzione, superfici interessate (suddivise per coltura) dal quale emerga il rispetto delle MAS per ogni gruppo colturale;

5. Il Piano di concimazione deve essere trasmesso via pec al Comune almeno 30 gg prima dell'impiego dei prodotti di cui all'art.1.1. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte del Comune il Piano di concimazione si intende approvato.

Articolo 4 – Modalità di trasporto

1. Il trasporto dei fertilizzanti deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza igienico sanitaria.
2. E' vietato transitare all'interno dei centri abitati con mezzi di trasporto aperti contenenti materiale che possa provocare molestie olfattive o rischi igienico sanitari.
3. E' obbligatorio assicurarsi che, durante il trasporto del prodotto non si verifichino perdite di materiale solido e/o liquido che possano causare compromissione delle strade di percorrenza e/o possano produrre odori molesti.
4. Il conferimento sul terreno né lo spandimento non può essere effettuato la domenica o nei giorni festivi.

Articolo 5 – Modalità di distribuzione

1. La distribuzione dei materiali palabili deve avvenire con spandiletame, cioè con sistemi che garantiscano una distribuzione agronomica sul campo omogenea. La distribuzione deve essere seguita immediatamente dall'interramento. E' vietato l'utilizzo di ruspe o altri sistemi che non garantiscano l'uniformità di distribuzione.
2. La distribuzione di prodotti non palabili deve avvenire con mezzi quali carri botte con piatto deviatore, manichette con interratori, sistemi ombelicali, o comunque sistemi che contengano il più possibile esalazioni, odori molesti o emissioni di ammoniaca nell'ambiente. La distribuzione deve essere seguita immediatamente dall'interramento.
3. Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, odori, aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le strade, in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti e/o inconvenienti igienico sanitari;
 - b) misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;
 - c) l'uniformità di distribuzione dei prodotti utilizzati;
 - d) la prevenzione della percolazione nei corpi idrici sotterranei e superficiali.
4. E' vietata la distribuzione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia sia per i prodotti tal quali che diluiti con acqua.
5. Le modalità di distribuzione dovranno in ogni caso rispettare quanto previsto dal D.M. 19.04.1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

Articolo 6 – Divieto di utilizzo

1. La distribuzione dei prodotti di cui all'art.1.1 deve avvenire nel rispetto dei seguenti orari:
 - dal 1° giugno al 30 settembre: non oltre le ore 9.00 e non prima delle ore 20.00.
 - Dal 1° ottobre al 31 maggio: non oltre le ore 10.00 e non prima delle ore 16.00.
2. Fermi restando i divieti di utilizzazione agronomica stabiliti dalla vigente normativa (D.G.R. 5418/2016 art.3.2), l'utilizzo dei prodotti descritti nell'articolo 1.1 è inoltre vietato:
 - a) su terreni sui quali non risulti necessaria l'utilizzazione agronomica ai sensi di quanto indicato all'articolo 3;
 - b) su terreni allagati o soggetti ad esondazioni/inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante;
 - c) su terreni destinati a pascolo prato o foraggiere anche in consociazione con altre colture limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

- d) con coltura in atto su terreni destinati all'agricoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi;
- e) su terreni soggetti a vincolo idrogeologico;
- f) su terreni che al momento dello spandimento siano ricoperti di neve oppure gelati;
- g) su giardini pubblici, parchi, campi da gioco o comunque sulle aree destinate ad uso pubblico;
- h) entro una fascia di 10 metri dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende agricole, purchè non direttamente connessi a corpi idrici naturali e canali arginati;
- i) ad una distanza inferiore a 200 metri da aree residenziali, ed inferiore a 100 metri da singole abitazioni;
- j) ad una distanza inferiore a 200 metri dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
- k) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine evitare il percolamento in falda ed il costipamento del terreno;
- l) quando sia accertata l'esistenza di un pericolo per la salute umana e/o degli animali e/o per l'ambiente;
- m) in tutte le situazioni in cui l'Autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione per la prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- n) relativamente ai divieti temporali di utilizzazione agronomica dei prodotti di cui all'articolo 1.1 si rimanda a quanto stabilito dalla DGR Lombardia n. 5418/2016, art. 3.1.1

Articolo 7 – Accumulo temporaneo su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo dei prodotti di cui all'articolo 1.1 è vietato ai sensi della DGR Lombardia n. 5418/2016 (art. 4.3.1.3).

Articolo 8 – Comunicazione

1. Il soggetto che effettua lo spandimento ha l'obbligo di notificare con 10 giorni di anticipo a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei prodotti descritti all'articolo 1.1. dopo avere ottenuto l'assenso sul Piano di concimazione secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

2. La notifica di cui al comma 1 deve contenere con riferimento al Piano di concimazione approvato (anche tramite la semplificazione amministrativa del silenzio assenso) almeno:

- a) il tipo di prodotto utilizzato;
- b) l'identificazione catastale e la superficie dei terreni sui quali si intende distribuire il prodotto;
- c) le colture in atto e quelle previste;
- d) le date di distribuzione previste (inizio e fine, con specifica dell'esclusione di eventuali giorni festivi);
- e) il consenso allo spandimento da chi ha diritto ad esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i prodotti;
- f) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. La comunicazione deve essere trasmessa alla Polizia Locale ed all'Ufficio Ecologia del Comune di Desenzano del Garda.

4. In caso di impossibilità ad avviare o continuare il corretto svolgimento delle operazioni di spandimento notificate (ad esempio per avverse condizioni meteorologiche od ambientali), la sospensione o abbandono devono essere comunicati a mezzo P.E.C. entro le ore 9:00 del primo giorno di rinvio o sospensione delle attività.

5. Il prosieguo delle operazioni di spandimento deve essere comunicato a mezzo P.E.C. entro le ore 9:00 del primo giorno di ripresa dell'attività.

6. Il periodo per lo spandimento e per la lavorazione di tutti gli appezzamenti interessati non deve superare i 15 giorni (continuativi).

Articolo 9 – Ordinanze e Prescrizioni

Nel caso in cui non venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può ordinare il divieto di impiego per motivi igienico sanitari o di tutela ambientale.

Articolo 10 – Vigilanza e controlli

L'attività di vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è affidata a Polizia Locale, uffici comunali competenti, Enti di controllo (Provincia, ARPA, Carabinieri Forestali, ecc.), Guardie Ecologiche Volontarie e figure pubbliche e private incaricate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 11 – Sanzioni

1. L'utilizzo dei prodotti di cui al punto 1.1 in violazione al presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste legge regionale 31/2008, dal D. Lgs. 152/2006 nonché l'applicazione delle sanzioni penali in materia.

2. Qualora l'illecito accertato non sia sanzionato in altro modo dalla normativa Statale o Regionale vigente, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni:

- a) mancata presentazione del Piano di concimazione previsto dall'articolo 3: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00;
- b) presentazione del Piano di concimazione non conforme ai requisiti di cui al comma 2, dell'articolo 3: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00 in funzione delle parti mancanti;
- c) mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 4: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00;
- d) mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 5: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00;
- e) mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 6: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00;
- f) mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 7: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00;
- g) mancata comunicazione di spandimento in conformità a quanto disposto all'articolo 8: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si rimanda al sistema sanzionatorio previsto dalla Legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Detto Regolamento necessiterà di revisione all'entrata in vigore di nuove normative cui è necessario adeguarsi al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale e igienico sanitaria.